

Deliberazione 18 maggio 2010 - ARG/elt 72/10

Riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2010

Visti:

- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, come successivamente modificati e integrati;
- i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, come successivamente modificati e integrati;
- il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
- l'articolo 5, comma 2, lettera b), punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR n. 244/01), regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102 (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (di seguito: CIP) 6 giugno 1963, n. 1029;
- i provvedimenti del CIP 18 gennaio 1967, n. 1157 e 1158 (di seguito: provvedimenti CIP n. 1157/67 e n. 1158/67);
- il provvedimento del CIP 6 luglio 1974, n. 34 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/74);
- il provvedimento del CIP 13 gennaio 1987, n. 2 (di seguito: provvedimento CIP n. 2/87);

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 febbraio 2000, n. 44/00 (di seguito: deliberazione n. 44/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007), ed in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Allegato A della deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 114/06 (di seguito: deliberazione n. 114/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007 n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata, e la relativa Relazione AIR;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIT), e in particolare l'articolo 42;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 81/08;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
- l'Atto 34/07 recante il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità in data 21 dicembre 2005, in materia di "Imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10: problematiche relative alla compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e all'acquisizione di rami di azienda da altre imprese di distribuzione" (di seguito: documento per la consultazione 21 dicembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2010, ARG/elt 30/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 30/10);

- la lettera del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità inviata a FederUtility il 7 ottobre 2008, prot. 29527;
- la lettera del presidente dell'Autorità del 31 luglio 2009, prot. 44545.

Considerato che:

- il comma 49.1 del Testo integrato 2004-2007 istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato 2004-2007 prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione n. 96/04:
 - a) ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato 2004-2007;
 - b) ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria.

Considerato che:

- con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica applicati alla generalità delle imprese, in particolare i meccanismi della perequazione generale e della perequazione specifica aziendale;
- con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;

- l'articolo 42 del TIT, in continuità con il Testo integrato 2004-2007, disciplina la perequazione specifica aziendale per il periodo 2008-2011;
- con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
- la revisione di cui al precedente considerato non è stata ancora completata, in particolare non è stata ancora completata la regolazione, sostitutiva dei meccanismi di integrazione tariffaria di cui alla legge n. 10/91, per gli aspetti attinenti alla produzione di energia elettrica;
- con la deliberazione ARG/elt 89/09 è stata disciplinata l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale estendendo agli impianti di produzione di energia elettrica presenti in dette reti, la disciplina relativa agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui agli articoli 63, 64 e 65 dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06;
- la citata disciplina relativa agli impianti essenziali prevede specifiche disposizioni in materia di reintegrazione dei costi di generazione;
- la medesima deliberazione ARG/elt 89/09 è stata oggetto di impugnativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia da parte della Uniem, Unione nazionale delle imprese elettriche minori, e di alcune imprese elettriche minori ubicate su isole non interconnesse, e che detto Tribunale non si è ancora pronunciato sul merito.

Considerato che:

- il meccanismo delle integrazioni tariffarie è disciplinato dall'articolo 7 della legge n. 10/91;
- con deliberazione n. 114/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per l'esclusione della Snie S.p.A. dal novero delle imprese elettriche minori ammesse alle integrazioni tariffarie a causa del venir meno della condizione di *impresa elettrica produttrice e distributrice*;
- la deliberazione ARG/elt 30/10 ha disposto che la Cassa sospenda, fino all'avvenuta chiusura dell'istruttoria avviata con la deliberazione n. 114/06, le erogazioni in acconto a valere sulle integrazioni tariffarie riconosciute a Snie;
- il decreto legge n. 78/09, all'articolo 3, comma 4-quater, dispone che "alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

Ritenuto che:

- in vista della revisione del sistema delle integrazioni tariffarie prospettato nei documenti per la consultazione e provvedimenti sopra citati, sia opportuno riaprire i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di

perequazione specifico aziendale, su base volontaria, per le imprese ammesse al regime delle integrazioni tariffarie di cui alla legge n. 10/91; e che detta istanza, in attesa dell'adeguamento delle modalità applicative per la gestione dell'istruttoria sotto richiamate, debba essere effettuata sulla base di una specifica modulistica predisposta dal Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità;

- l'accesso alla perequazione specifica aziendale, in esito all'istruttoria di ammissione, sia subordinato alla rinuncia alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
- l'accesso alla perequazione specifica aziendale comporti anche l'automatica ammissione ai meccanismi di perequazione generale afferenti il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del servizio di distribuzione, nonché, ove pertinente, all'ammissione dell'impianto di produzione alla reintegrazione dei costi di generazione degli impianti essenziali, come disciplinata dall'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- i meccanismi di perequazione e il sistema di reintegrazione dei costi di generazione possano rappresentare strumenti utili a gestire la problematica delle restituzioni evidenziata per diverse imprese elettriche minori a seguito delle più recenti delibere di approvazione delle aliquote definitive; e che pertanto per le imprese elettriche minori originariamente ammesse alle integrazioni tariffarie di cui al Cap. VII, comma 3, lettera a) del provvedimento Cip n. 34/74, la presentazione dell'istanza di cui al punto 1 renda opportuna la sospensione delle eventuali restituzioni connesse all'approvazione delle aliquote di integrazione tariffaria a titolo definitivo di anni pregressi, fino all'avvenuto completamento dell'istruttoria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale;
- le modalità applicative della gestione dell'istruttoria di ammissione alla perequazione specifica aziendale, originariamente disciplinate con la deliberazione n. 96/04, possano essere aggiornate ed adattate anche in considerazione delle risultanze che dovessero emergere dalla "Convenzione per l'attività di ricerca, monitoraggio, funzionalità e ambiti di semplificazione, integrazione e miglioramento in materia di PSA" conclusa dalla CCSE con il Dipartimento di Economia e Direzione aziendale dell'Università Ca' Foscari di Venezia e che tale adattamento possa essere demandato ad apposita determina del direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, con possibilità di prevedere criteri specifici, differenziati per tipologia omogenea d'impresa, in particolare distinguendo tra imprese elettriche minori ubicate su isole non interconnesse, imprese elettriche minori ubicate sul continente ed interconnesse, ed imprese di distribuzione ammesse alle integrazioni tariffarie ai sensi del decreto legge n. 78/09

DELIBERA

1. di riaprire i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 42 del TIT per le imprese ammesse al regime delle integrazioni tariffarie di cui alla legge n. 10/91;

2. di prevedere che l'istanza di cui al punto 1 debba essere effettuata entro il 30 giugno 2011 utilizzando la specifica modulistica definita con determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, resa disponibile tramite il sito internet dell'Autorità entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
3. di prevedere che l'istanza di cui al punto 1, comporti la rinuncia al diritto all'integrazione tariffaria di cui alla legge n. 10/91 e, per le imprese elettriche minori originariamente ammesse alle integrazioni tariffarie di cui al Cap. VII, comma 3, lettera a) del provvedimento Cip n. 34/74, l'eventuale congiunta richiesta di accesso alla reintegrazione dei costi di generazione dell'energia elettrica prevista per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'Allegato della deliberazione n. 111/06;
4. di disporre che l'istruttoria relativa alla reintegrazione dei costi di generazione di cui al punto 3, ove prevista, sia condotta congiuntamente all'istruttoria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale;
5. di prevedere che la decorrenza della perequazione specifica aziendale e dell'eventuale reintegrazione dei costi di generazione, e la cessazione del diritto all'integrazione tariffaria di cui alla legge n. 10/91 siano definite dall'Autorità in esito all'istruttoria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale, garantendo la continuità dei meccanismi;
6. di disporre che per le imprese elettriche minori originariamente ammesse alle integrazioni tariffarie di cui al Cap. VII, comma 3, lettera a) del provvedimento Cip n. 34/74, la presentazione dell'istanza di cui al punto 1, se completa in tutte le sue parti, comporti la sospensione delle eventuali restituzioni connesse all'approvazione delle aliquote di integrazione tariffaria a titolo definitivo di anni pregressi, fino all'avvenuto completamento dell'istruttoria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale;
7. di demandare a un eventuale successivo provvedimento dell'Autorità l'aggiornamento e l'adattamento delle modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale disciplinate dalla delibera n. 96/04, con possibilità di prevedere criteri differenziati per tipologia d'impresa, anche ai fini di quanto previsto dal precedente punto 4, fermi restando i criteri e i principi in essa definiti;
8. di comunicare il presente provvedimento alla Cassa;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

18 maggio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis